

COMUNE DI MONTEBELLUNA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER LA INSTALLAZIONE DI CIRCHI EQUESTRI E DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.Articolo 1

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di concessione delle aree disponibili per la installazione di circhi, di spettacoli viaggianti e di parchi di divertimento.

Articolo 2

In occasione di fiere, sagre e feste tradizionali le occupazioni di suolo pubblico da effettuarsi con installazioni di circhi e con altre attività dello spettacolo viaggiante sono autorizzate esclusivamente nelle aree a ciò destinate e comprese nell'elenco approvato dal Consiglio Comunale a norma dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337.

Articolo 3

La concessione delle aree di cui al presente regolamento è fatta direttamente agli esercenti muniti dell'autorizzazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, prevista dagli art. 6, 7 e 8 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, nonché della licenza prevista dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, rilasciata dalle Autorità competenti.

Articolo 4

Per ottenere la concessione ad installare spettacoli viaggianti nelle aree di cui all'elenco indicato nell'art. 2, gli esercenti dovranno far pervenire al Sindaco domanda in bollo almeno novanta giorni prima di quello, per cui è richiesta l'autorizzazione a collocare le attrezzature.

Il richiedente dovrà indicare nella domanda:

- a/le proprie generalità, la residenza e il recapito per la corrispondenza postale o per eventuali comunicazioni;
- b/il numero di contrassegno dell'attrazione, gli estremi e la data di autorizzazione rilasciati dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo a norma della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- c/il tipo, le caratteristiche e le misure di ingombro dell'attrazione allegando, se richiesto, una o più fotografie o bozzetti;
- d/il tipo, il numero e le dimensioni dei carriaggi e delle carovane di abitazione;
- e/il periodo e il luogo per cui è richiesta la concessione di occupazione del suolo pubblico;
- f/gli estremi della polizza di assicurazione di R.C. verso terzi.

Per i soli complessi circensi, le domande potranno essere fatte pervenire con un anticipo massimo di un anno.

Non verranno prese in considerazione le domande incomplete o che pervengono fuori del periodo indicato nel presente articolo.

Articolo 5

La concessione per l'installazione delle attrazioni e degli impianti connessi verrà rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della commissione consiliare per la Polizia Urbana.

Della concessione o del diniego verrà spedita comunicazione al richiedente almeno 45 giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione, salvo un maggior anticipo per i complessi circensi.

La concessione sarà rilasciata per una durata massima di 4 giorni per i complessi circensi e di 21 giorni per le altre attrazioni.

E' fatta salva la possibilità di rinnovo della concessione da parte del Sindaco in casi eccezionali o in periodi particolari.

Il Sindaco potrà far osservare, a suo giudizio, un periodo di intervallo di almeno 45 giorni tra una autorizzazione e l'altra nella stessa località.

Per i complessi circensi non verrà rilasciata l'autorizzazione se non sarà trascorso un intervallo di 90 giorni da una precedente autorizzazione nella stessa località.

Articolo 6

Nell'assegnazione delle aree sarà tenuto conto dell'anzianità di frequenza, dell'anzianità di appartenenza alla categoria e di gestione di spettacoli viaggianti, dell'anzianità di residenza nel Comune, nella Provincia e nella Regione, della continuità della presentazione delle domande, della novità e del tipo dell'attrazione, della qualità educativa e culturale dell'attrazione.

Per la formazione della graduatoria saranno attribuiti i seguenti punteggi:

- | | | |
|--|-------|------|
| 1 - <u>Anzianità di frequenza alla manifestazione</u>
(periodo massimo valutabile anni 5) | | |
| -per ogni anno di effettiva partecipazione con l'attrazione specifica | punti | 1 |
| 2 - <u>Anzianità di appartenenza alla categoria</u>
(periodo massimo valutabile anni 20) | | |
| -per ogni anno | punti | 0,20 |
| 3 - <u>Residenza</u> | | |
| . Comunale | punti | 3 |
| . Provinciale | punti | 2 |
| . Regionale | punti | 1 |

- | | |
|---|---------|
| 4 - <u>Continuità della presentazione delle domande</u> | |
| - per ogni anno | punti 1 |
| 5 - <u>Novità dell'attrazione</u> | punti 3 |
| 6 - <u>Qualità educativa e culturale</u> | |
| (Zoo, marionette, Pupi) | punti 2 |

Se per gravi e giustificati motivi di forza maggiore, idoneamente documentati, il beneficiario non può essere presente sull'area, questi conserva la sua anzianità ininterrotta.

Articolo 7

La concessione delle aree è strettamente personale e vale esclusivamente per l'attrazione indicata nell'autorizzazione stessa.

E' vietata la subconcessione sotto qualsiasi titolo e forma.

Il concessionario è tenuto inoltre a gestire direttamente ed esclusivamente l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

In caso di trasgressione, la concessione potrà essere revocata e sia il concessionario che il subconcessionario potranno essere esclusi dalle future concessioni per un periodo massimo di un triennio.

In caso di morte del concessionario, la concessione già rilasciata mantiene la sua validità nei confronti degli eredi o degli aventi causa purchè subentrino nella medesima attrazione.

Articolo 8

In caso di morte del titolare dell'attrazione, i punteggi di cui all'art. 5, acquisiti dal defunto, vengono riconosciuti ai di lui familiari o soci che di fatto continuino nella conduzione della attrazione e fino a quando gli stessi rimarranno proprietari o gestori della medesima.

Articolo 9

La concessione dell'area è subordinata al versamento all'Amministrazione comunale, da parte dell'interessato, di una cauzione variante da un minimo di £ 20.000 ad un massimo di £ 100.000, stabilita dal Sindaco su proposta della Commissione di cui all'art. 5 di volta in volta tenuto conto del tipo, dell'entità della installazione e del periodo richiesto per la permanenza.

Articolo 10

Il concessionario, prima di installare l'attrazione, dovrà versare all'Amministrazione comunale la tassa per l'occupazione del suolo pubblico stabilita con delibera consiliare n. _____ del _____, la quale prevede la riduzione al 20% delle tariffe per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante con esclusione di qualsiasi aumento di tariffa in

occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

L'installazione dovrà avvenire in conformità alle istruzioni del Comandante dei Vigili Urbani, sulle aree a tale scopo delimitate.

L'attrazione dovrà essere mantenuta in efficienza, in modo decoroso, convenientemente illuminata durante l'attività e dovrà funzionare negli orari stabiliti.

Oltre a quanto disposto dalle vigenti norme in materia di attività rumorose, il concessionario sarà tenuto all'osservanza delle particolari limitazioni che gli venissero imposte per gli spettacoli o per il funzionamento dell'attrazione e per l'uso di apparecchi sonori.

L'Amministrazione Comunale concedente resta, comunque, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'attività svolta dal concessionario.

Articolo 11

Il concessionario dovrà curare l'igiene e la pulizia dell'area e della fascia circostante.

E' vietato eseguire, senza speciale autorizzazione del Sindaco, escavazioni od altri lavori che alterino lo stato del suolo.

Detta autorizzazione potrà essere subordinata ad un deposito cauzionale.

Al momento della partenza l'area concessa dovrà essere lasciata nel pristino stato e perfettamente pulita ed in caso di inadempienza il Sindaco previo parere della Commissione di cui al prec.art.5 procederà ai sensi del successivo articolo 16.

Articolo 12

Le attività dello spettacolo viaggiante su aree private o su aree comprese nell'elenco di cui all'art.2 di questo regolamento, sono subordinate al preventivo nulla-osta del Sindaco, che potrà essere concesso per periodi di festeggiamenti rionali o patronali, purchè siano evitati intralci alla circolazione, disturbo alla quiete delle persone ed inconvenienti igienici.

Articolo 13

Tutte le spese relative e conseguenti alla concessione come bolli, stampati, ispezioni e collaudi degli impianti, sono a carico dei concessionari.

Articolo 14

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste da altre norme, saranno punite ai sensi della Legge 3 maggio 1967 n.317.

In caso di gravi trasgressioni il Sindaco, sentito il Comando dei Vigili Urbani, potrà revocare immediatamente la concessione.

In questa ipotesi, sentita la Commissione di cui all'art.5 potrà altresì essere inibita l'installazione dell'attrazione nel territorio del Comune per un periodo da 1 a 3 anni.

Articolo 15

Le cauzioni depositate a norma del presente Regolamento, in assenza di qualsiasi pendenza verso l'Amministrazione Comunale e purchè il suolo sia stato lasciato libero e nel pristino stato, dopo accertamento dell'Ufficio Tecnico Comunale, verranno restituite entro il quinto giorno successivo a quello del rilascio dell'area.

Articolo 16

Le cauzioni o parte di esse, non restituite a norma del precedente articolo, verranno trattenute ed introitate con ordinanza del Sindaco.

Articolo 17Norma transitoria

La Commissione di cui all'art. 5 è composta sulla base della delibera consiliare n. _____ del _____

Approvato all'unanimità